



TESTI APPROVATI

P9_TA(2022)0100

QFP 2021-2027: lotta contro le strutture oligarchiche, protezione dei fondi dell'Unione contro la frode e conflitti di interessi

Risoluzione del Parlamento europeo del 24 marzo 2022 sul QFP 2021-2027: lotta contro le strutture oligarchiche, protezione dei fondi dell'Unione contro la frode e conflitti di interessi (2020/2126(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027¹ ("regolamento QFP"),
- visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza² ("regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"),
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione³ ("regolamento finanziario"),
- visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione⁴ ("regolamento relativo alla condizionalità"),
- vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale⁵ ("direttiva PIF"),
- visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")⁶ ("regolamento EPPO"),
- vista la relazione della Commissione, del 20 settembre 2021, dal titolo "Trentaduesima

¹ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.

² GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17.

³ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁴ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 1.

⁵ GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.

⁶ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

relazione annuale sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e sulla lotta contro la frode" (COM(2021)0578),

- vista la relazione della Commissione sullo Stato di diritto 2021 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea, del 20 luglio 2021 (COM(2021)0700),
- vista la comunicazione della Commissione, del 7 aprile 2021, dal titolo "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario" ("orientamenti sui conflitti d'interessi") C(2021)2119),
- vista la relazione speciale n. 06/2019 della Corte dei conti europea, del 16 maggio 2019, dal titolo "Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione: le autorità di gestione devono potenziare le attività di individuazione, risposta e coordinamento",
- visto il rapporto annuale 2020 dell'Ufficio europeo per la lotta alla frode (OLAF),
- visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie¹,
- vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto²,
- visto il parere il parere dell'avvocato generale del 2 dicembre 2021 nella causa C-156/21, *Ungheria / Parlamento e Consiglio*, e nella causa C-157/21, *Polonia / Parlamento e Consiglio*³,
- viste le sue risoluzioni del 13 dicembre 2018 sul conflitto di interessi e la protezione del bilancio dell'UE in Repubblica ceca⁴, del 19 giugno 2020 sulla riapertura dell'indagine a carico del Primo ministro della Repubblica ceca sull'uso improprio di fondi UE e potenziali conflitti d'interessi⁵, e del 10 giugno 2021 sul conflitto di interessi del primo ministro della Repubblica ceca⁶,
- viste le sue risoluzioni dell'8 ottobre 2020 sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Bulgaria⁷, del 29 aprile 2021 sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo Stato di diritto a Malta⁸, dell'8 luglio 2021 sulle violazioni del diritto dell'UE e dei diritti dei cittadini LGBTIQ in Ungheria a seguito delle modifiche giuridiche adottate dal parlamento ungherese⁹ e del 21 ottobre 2021 sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e

¹ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

² GU C 445 del 29.10.2021, pag. 15.

³ Sentenze del 16 febbraio 2022, *Ungheria / Parlamento e Consiglio*, C-156/21, EU:C:2022:97, e *Polonia / Parlamento e Consiglio*, C-157/21, EU:C:2022:98.

⁴ GU C 388 del 13.11.2020, pag. 157.

⁵ GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 37.

⁶ GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 56.

⁷ GU C 395 del 29.9.2021, pag. 63.

⁸ GU C 506 del 15.12.2021, pag. 64.

⁹ GU C 99 del 13.3.2022, pag. 218.

- il primato del diritto dell'UE¹ ,
- vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto² ,
 - vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità³ ,
 - vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sui Pandora papers: implicazioni per gli sforzi volti a contrastare il riciclaggio di denaro e l'evasione e l'elusione fiscale⁴ ,
 - viste le sue precedenti decisioni e risoluzioni sulla concessione del discarico alla Commissione per gli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019,
 - visto lo studio del 20 maggio 2021 richiesto dalla sua commissione per il controllo dei bilanci dal titolo "The Largest 50 beneficiaries in each EU Member State of CAP and Cohesion Funds" (I primi 50 beneficiari, in ogni Stato membro dell'UE, dei fondi della PAC e dei fondi di coesione),
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
 - vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A9-0039/2022),
- A. considerando che le autorità di bilancio hanno adottato il pacchetto relativo al QFP 2021-2027 che, unitamente allo strumento per la ripresa NextGeneration EU, ammonta complessivamente a un importo senza precedenti pari a 1 800 miliardi di EUR di finanziamenti a sostegno della ripresa dalla pandemia di COVID-19 e delle priorità a lungo termine dell'UE in diversi settori strategici;
- B. considerando che l'esecuzione di questi fondi deve rispettare in maniera rigorosa i principi di sana gestione finanziaria ed è soggetta, di diritto, a un controllo completo e illimitato a livello dell'UE, anche da parte del Parlamento; che, tuttavia, la capacità di fatto delle istituzioni dell'UE di controllare i fondi dell'Unione è purtroppo piuttosto limitata senza una cooperazione efficace e significativa delle autorità nazionali;
- C. considerando che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione è un elemento fondamentale dell'agenda politica dell'UE per consolidare la trasparenza, la responsabilità democratica e la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, rafforzare la fiducia dell'opinione pubblica nonché garantire un utilizzo corretto del denaro dei contribuenti; che l'attuazione del pacchetto di bilancio relativo al QFP 2021-2027 deve essere in linea con i principi generali sanciti dai trattati, in particolare i valori europei sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dal regolamento sulla condizionalità, e con il principio di sana gestione finanziaria sancito dall'articolo 310 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal regolamento finanziario; che esiste

¹ Testi approvati, P9_TA(2021)0439.

² GU C 494 dell'8.12.2021, pag. 61.

³ GU C 67 dell'8.2.2022, pag. 86.

⁴ Testi approvati, P9_TA(2021)0438.

una correlazione tra, da un lato, il rispetto di tali valori e principi e, dall'altro, l'efficiente esecuzione del bilancio dell'UE;

- D. considerando che diversi mezzi di informazione in tutta Europa portano periodicamente all'attenzione dei lettori relazioni sugli scandali in materia di frode, conflitto di interessi, corruzione e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE e coinvolgono rappresentanti politici di alto livello negli Stati membri dell'Unione, nonché casi di frode e criminalità doganale, di natura transfrontaliera o digitale, che assumono talvolta l'assetto di organizzazioni criminali o beneficiano del loro sostegno; che tali scandali pregiudicano la fiducia dei cittadini europei nell'UE e nelle sue istituzioni;
- E. considerando che i Pandora papers pubblicati il 3 ottobre 2021 dal Consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta rappresentano la più recente grande fuga di dati che ha messo a nudo oltre 330 politici e funzionari pubblici di quasi 100 paesi, compresi 35 capi di Stato e di governo attualmente in carica o cessati dalla carica, coinvolti nel segreto societario come pure nell'evasione e nell'elusione fiscali offshore; che tale scandalo va a sommarsi ad altri analoghi, ma che finora non è stato adottato alcun provvedimento efficace;
- F. considerando che, nel suo rapporto annuale 2020, l'OLAF ha identificato tra le principali tendenze dell'attività fraudolenta casi di conflitto di interesse e collusione tra beneficiari e contraenti, in particolare nel settore degli appalti pubblici; che i casi dell'OLAF riguardano spesso frode o corruzione nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici transfrontalieri che coinvolgono fondi dell'UE;
- G. considerando che il Parlamento ha approvato numerose risoluzioni in cui ha invitato la Commissione ad agire rapidamente e a porre rimedio all'allarmante abuso dei fondi dell'UE da parte di soggetti facoltosi, élite e grandi conglomerati di spicco sul piano politico;

Strutture oligarchiche

- 1. osserva che nella società odierna per "oligarchia" si intende qualsiasi classe o gruppo coeso di piccole dimensioni che sia in grado di prendere decisioni o di comandare altri soggetti in contesti politici o non politici ovvero di governare una comunità politica nel proprio interesse, senza il rispetto dello Stato di diritto e di altre regole democratiche e talvolta in violazione dei rispettivi principi fondamentali; osserva che in un'oligarchia le élite politiche deviano i fondi pubblici dei bilanci nazionali o dell'UE per soddisfare il loro interesse privato e fanno spesso affidamento su imprenditori che agiscono per loro conto in una struttura in cui i reali beneficiari e i titolari effettivi non sono solitamente visibili; osserva che l'estrema concentrazione delle élite politiche e finanziarie può determinare un'appropriazione dello Stato;
- 2. aggiunge che, nell'attuale contesto politico dell'UE, il termine "oligarchia" viene utilizzato per mettere in evidenza l'influenza di soggetti facoltosi e potenti nella politica e nei governi, oltre a quella di attori del mondo economico, finanziario ed industriale, che possono esercitare un'influenza tipicamente impiegata per avvantaggiare i pochi a scapito dei molti; evidenzia che i membri dei governi nazionali e altri titolari di cariche politiche fanno parte dell'oligarchia in alcuni Stati membri e hanno cercato attivamente di utilizzare i fondi dell'UE per ottenere vantaggi finanziari;

3. osserva con particolare preoccupazione che negli ultimi anni la presenza di tali gruppi oligarchici, che non si astengono dal ricorrere a strumenti governativi o pratiche criminali ovvero dal sostenere gruppi criminali, ha raggiunto un livello senza precedenti; rileva con estrema preoccupazione che le reti di oligarchi aventi legami politici possono appropriarsi dei mercati nazionali dei mezzi di informazione e interferire con il funzionamento delle sfere pubbliche democratiche;
4. manifesta preoccupazione per il fatto che i sistemi oligarchici siano spesso connessi a una corruzione diffusa, a un controllo rigoroso sui mezzi di informazione e a un sistema giudiziario che non è indipendente dagli oligarchi stessi; sottolinea che i gruppi oligarchici per autotutelarsi cercano di ottenere il controllo sui mezzi di informazione e sul potere giudiziario al fine di evitare l'esposizione sui media delle eventuali attività criminali e di sottrarsi all'azione penale;
5. ricorda che il Parlamento ritiene che la corruzione non solo leda gravemente gli interessi finanziari dell'Unione, ma rappresenti anche una minaccia per la democrazia, i diritti fondamentali e lo Stato di diritto; esprime preoccupazione per l'impatto negativo della corruzione sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni;
6. ritiene che politiche e organismi di lotta alla corruzione forti ed efficaci, sistemi di controllo, un sistema giudiziario indipendente, la garanzia dell'efficace funzionamento dello Stato di diritto, la promozione della concorrenza, il potenziamento della trasparenza e l'attuazione funzionale delle norme in materia di appalti pubblici nonché il libero accesso ai mercati siano aspetti fondamentali per evitare che gli oligarchi assumano il controllo dell'economia e dei mercati finanziari, circostanza che comporterebbe un loro ulteriore autorafforzamento; insiste affinché l'UE promuova la trasparenza nella spesa dei fondi nazionali e dell'UE procedendo a una raccolta di dati più efficiente e rafforzando le norme in materia, in particolare per quanto concerne i beneficiari finali e i titolari effettivi, e affinché monitori attentamente e garantisca la corretta attuazione di tali norme; invita la Commissione, in tale contesto, a intensificare gli sforzi e a rafforzare la sua cooperazione in tal senso con gli Stati membri;

Frode e conflitti di interessi nell'attuale quadro giuridico

7. ricorda che, al fine di potenziare la lotta contro la frode mediante il diritto penale, i colegislatori dell'UE hanno concordato nella direttiva PIF¹ una definizione di frode (e altri reati, quali appropriazione indebita intenzionale, corruzione e riciclaggio di denaro) che lede gli interessi finanziari dell'Unione;
8. evidenzia che una nuova definizione di conflitto di interessi, che impedisce a qualsiasi persona coinvolta nell'esecuzione del bilancio, comprese le autorità nazionali a qualsiasi livello, di intraprendere azioni da cui possa derivare un conflitto tra i propri interessi e quelli dell'Unione, è stata introdotta all'articolo 61 del regolamento finanziario, è stata esplicitamente estesa all'esecuzione dei fondi dell'UE in regime di gestione concorrente ed è stata ampliata per includere "qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto", coprendo in tal modo una gamma molto più ampia di casi;
9. si compiace per la pubblicazione degli orientamenti della Commissione sui conflitti di interesse, che mirano a sensibilizzare e a promuovere un'interpretazione e

¹ Attuata in 26 Stati membri, ad eccezione della Danimarca.

un'applicazione uniforme delle norme sulla prevenzione dei conflitti d'interessi tra gli Stati membri; deplora che i casi di conflitti d'interessi che riguardano personalità politiche di rilievo continuano a persistere in alcuni Stati membri; incoraggia la Commissione a rafforzare ulteriormente le disposizioni sui conflitti di interessi di cui all'articolo 61 del regolamento finanziario nell'ambito della sua prossima revisione, in particolare per quanto riguarda la preparazione del bilancio, al fine di consentire un'identificazione più precisa delle categorie di funzionari pubblici in grado di influenzare i flussi finanziari provenienti dal bilancio dell'UE e di prevenire il verificarsi di tali conflitti;

10. chiede tuttavia alla Commissione di modificare l'articolo 167, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario per includere una definizione più esplicita di "interessi professionali confliggenti", al fine di garantire un'interpretazione uniforme in tutti gli Stati membri e consentire alle istituzioni dell'UE di adottare misure adeguate nel caso di offerenti che abbiano interessi finanziari in contratti di servizio legati alle politiche;
11. constata che, oltre al regolamento finanziario, le direttive sugli appalti pubblici contengono definizioni simili di "conflitto di interessi" e che i riferimenti all'obbligo di evitare i conflitti di interessi si trovano anche nella legislazione settoriale;
12. sottolinea che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, "la confusione d'interessi costituisce di per sé e obiettivamente una grave disfunzione, senza che sia necessario tener conto, per definirla, delle intenzioni degli interessati e della loro buona o cattiva fede"¹;
13. osserva che i conflitti di interessi non si verificano solo in relazione alla corruzione, alla frode e alla condotta criminosa, dal momento che possono riguardare attività di lobbying e il fenomeno delle porte girevoli; evidenzia ciononostante che l'individuazione e la divulgazione dei conflitti di interessi sono aspetti fondamentali per individuare i possibili rischi di abuso, parzialità, frode e corruzione nella gestione dei fondi, nonché per prevenire danni alla reputazione, diffidenza e sfiducia tra i cittadini europei, elementi che contribuiscono alla sensazione di una mancanza di trasparenza;
14. ribadisce che i cittadini di ogni Stato membro devono poter confidare nell'integrità dell'esecuzione del bilancio dei fondi UE in tutti gli Stati membri e che è pertanto necessario che gli standard di protezione da conflitti di interesse e frodi non siano dissimili;
15. ribadisce tuttavia che anche il migliore quadro giuridico non può compensare un insufficiente meccanismo di attuazione; chiede pertanto il miglioramento delle capacità nonché la messa in atto di efficaci sistemi di gestione e controllo negli organismi dell'UE e negli Stati membri quale condizione essenziale per il monitoraggio e le indagini riguardanti i casi di conflitto di interessi e per la garanzia e la salvaguardia dell'impiego legittimo e regolare dei fondi dell'UE;
16. ribadisce che negli ultimi anni la presenza di strutture oligarchiche ha raggiunto un livello senza precedenti nell'UE e che per due Stati membri si applicano attualmente le procedure di cui all'articolo 7 TUE e al regolamento sulla condizionalità dello Stato di

¹ Sentenza del 16 giugno 1999, *Ismeri Europa Srl / Corte dei conti*, causa T-277/97, EU:T:1999:124.

diritto, il che denota carenze strutturali in materia di Stato di diritto e una corruzione diffusa; ritiene, in tale contesto, che sia necessario un dibattito più ampio sul futuro della gestione concorrente, poiché non tutte le autorità nazionali possono ancora essere considerate partner affidabili nella sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE;

Principali sfide in materia di coesione e agricoltura

17. sottolinea che, per quanto concerne la politica di coesione (lo strumento dell'UE per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale che rappresenta gran parte del bilancio dell'Unione), le tipologie di irregolarità fraudolente rilevate più frequentemente tra i progetti finanziati con i fondi strutturali e di investimento europei durante il periodo di programmazione 2014-2020 riguardano l'applicazione di prezzi eccessivi, documenti giustificativi errati, mancanti, falsi o falsificati, la violazione di disposizioni contrattuali, procedure di appalto pubblico con un unico offerente, l'inammissibilità e la violazione delle norme relative agli appalti pubblici nonché violazioni in relazione all'etica e all'integrità, compresi conflitti di interesse e corruzione;
18. osserva che esistono prassi comuni consolidate che segnalano il potenziale uso improprio dei fondi della politica agricola comune (PAC), come la falsificazione di documenti e la creazione di condizioni artificiali, ad esempio il frazionamento delle aziende agricole per evitare il massimale dei pagamenti agricoli dell'UE e la presentazione di domande di aiuto attraverso diverse imprese collegate, o a seguito dell'attuazione incompleta delle azioni;
19. sottolinea che in vari paesi i conflitti di interessi e il fenomeno delle porte girevoli costituiscono seri problemi; evidenzia che, per quanto riguarda le misure di mercato, sono stati registrati diversi casi di conflitto di interessi di elevato valore finanziario, unitamente ad altre violazioni correlate alla promozione, e che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sta indagando al riguardo;
20. sottolinea che, stando a uno studio sull'attuazione dei fondi della PAC¹, l'erogazione dei fondi agricoli dell'UE costituisce una questione estremamente problematica in almeno cinque Stati membri² e vi è una chiara disparità tra gli stanziamenti dei fondi tra grandi e piccoli agricoltori, con vantaggi sistemici per le grandi aziende agricole, i cui beneficiari hanno stretti legami con i partiti politici al potere o sono membri di tali partiti nei rispettivi paesi; esorta la Commissione e gli Stati membri a intensificare immediatamente le misure di contrasto all'accaparramento di terre, agli appalti irregolari e ad altre procedure di assegnazione e di utilizzo improprio del bilancio dell'UE, specialmente laddove siano coinvolti governi e autorità nazionali;
21. prende atto con grande preoccupazione delle relazioni sull'abuso strutturale della linea di bilancio del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), verificatosi in vari Stati membri, per la costruzione di ville private destinate ai responsabili delle

¹ Sabeb et al, *Where does the EU money go? An analysis of the implementation of CAP funds in Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Slovakia and Romania* (Dove vanno i fondi dell'UE? Un'analisi dell'attuazione dei fondi della PAC in Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia e Romania), relazione commissionata dal gruppo Verts/ALE in seno al Parlamento europeo, febbraio 2021.

² Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Slovacchia e Romania.

decisioni politiche e dissimulate sotto forma di alberghi; invita la Commissione ad adottare misure risolutive per prevenire in futuro l'abuso strutturale di tale linea di bilancio, anche, se necessario, modificando le condizioni di pagamento dei fondi del FEASR;

22. rileva che in Ungheria, secondo diversi esposti, indagini e articoli investigativi, Viktor Orbán ha concentrato e ridistribuito la ricchezza alla sua cerchia ristretta attraverso le sovvenzioni all'agricoltura; sottolinea che nel periodo 2015-2019, tra tutti gli Stati membri, l'Ungheria ha visto concludersi il più alto numero di indagini dell'OLAF con una raccomandazione finanziaria;
23. deplora la distribuzione asimmetrica dei fondi dell'UE, in particolare dei finanziamenti a titolo della PAC, dove nel 2020 lo 0,5 % di tutti i beneficiari ha ricevuto oltre 100 000 EUR, ossia il 16,6 % della dotazione totale per i pagamenti diretti, mentre il 75 % dei beneficiari ha ricevuto meno di 5 000 EUR, importo che rappresenta il 15 % della dotazione totale per i pagamenti diretti¹;
24. evidenzia che, sebbene l'UE richieda un determinato livello di trasparenza, l'attuazione di misure di trasparenza è spesso ostacolata, il che significa che l'accesso pubblico ai dati concernenti l'assegnazione delle sovvenzioni rappresenta una questione estremamente problematica nell'UE;
25. sottolinea che negli ultimi anni la gestione dei fondi dell'UE in Cechia è stata sollevata quale potenziale preoccupazione; ricorda che nel periodo 2016-2018 circa il 75 % dei fondi agricoli in Cechia è stato assegnato alle grandi aziende agricole costituite in società; esprime preoccupazione per l'audit della Commissione, che ha confermato che Andrej Babiš, in qualità di primo ministro, ha esercitato un'influenza sull'assegnazione delle sovvenzioni dell'UE al gruppo Agrofert, un conglomerato agro-chimico da lui stesso fondato; sottolinea che il primo ministro Babiš è il titolare effettivo del gruppo Agrofert e che pertanto il conflitto di interessi è palese;
26. deplora vivamente che la situazione attuale, in cui una persona può ricevere importi illimitati dai fondi in regime di gestione concorrente, incentivi la creazione di strutture oligarchiche, il nepotismo e la corruzione in alcuni Stati membri; ribadisce la sua opinione secondo cui fissando un massimale all'importo totale che una persona può ricevere dai fondi dell'UE in regime di gestione concorrente si limiterebbe la forza delle strutture oligarchiche;
27. invita la Commissione a includere nella sua proposta di revisione del regolamento finanziario una modifica dell'articolo 63, paragrafo 8, aggiungendo che la Commissione deve provvedere a che i pagamenti provenienti dal bilancio dell'Unione a favore di un unico beneficiario o titolare effettivo in un determinato esercizio non superino i limiti previsti dalle norme settoriali applicabili e, in ogni caso, non superino un totale annuo aggregato per persona fisica; chiede alla Commissione di includere proposte specifiche per questo importo totale annuo aggregato per persona fisica; è del parere che, relativamente alla PAC, gli importi totali annui per persona fisica pari a 500 000 EUR per i pagamenti del primo pilastro e a 1 000 000 EUR per i pagamenti del secondo

¹ Commissione europea, "*Direct payments to agricultural producers – graphs and figures – financial year 2020*" (Pagamenti diretti ai produttori agricoli – grafici e cifre – esercizio 2020).

pilastro siano adeguati;

28. rileva che, secondo l'allegato I delle relazioni annuali sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea (relazioni PIF) per il 2018 e il 2019, la Romania è stata in grado, attraverso indagini antifrode attive, di scoprire e segnalare il numero di gran lunga più alto di irregolarità fraudolente registrate tra gli Stati membri dell'UE per i rispettivi anni;
29. ricorda che il 2020 è stato un anno contrassegnato da condizioni senza precedenti a causa dell'epidemia di COVID-19; nota che, in termini di tutela degli interessi finanziari, la pandemia ha generato nuovi rischi sul piano sia delle entrate sia delle spese;
30. sottolinea che tali rischi non erano presenti solo nel 2020 ma si protrarranno per diversi anni; invita gli Stati membri e la Commissione a intensificare gli sforzi e la cooperazione in tale settore;

Altri settori che destano preoccupazione

31. osserva con grande preoccupazione che, secondo il quadro di valutazione del mercato unico, la percentuale di appalti aggiudicati con un solo offerente ammontava a circa il 50 % in Cechia e Polonia nel 2018 e 2019, il 40 % in Ungheria e Grecia nel 2019 e il 38 % in Portogallo; esprime pari preoccupazione per la percentuale di procedure di appalto negoziate con un'impresa senza alcun bando di gara, pari al 40 % a Cipro nel 2016 con un leggero miglioramento al 25 % nel 2018 e 2019 e al 29 % per la Bulgaria nel 2019; è preoccupato per il fatto che la percentuale di appalti aggiudicati dopo una gara d'appalto la cui denominazione e le cui condizioni non erano chiare nel 2019 fosse del 65 % nel Regno Unito, del 59 % in Lituania, del 44 % in Romania e del 41 % in Portogallo;
32. sottolinea il crescente coinvolgimento della criminalità organizzata, anche di stampo mafioso, in attività e settori transfrontalieri lesivi degli interessi finanziari dell'UE; deplora che molti Stati membri non dispongano di leggi specifiche per combattere la criminalità organizzata di stampo mafioso e invita la Commissione ad affrontare tali differenze tra gli Stati membri e a considerare nuove misure di armonizzazione;
33. sottolinea che tali cifre dimostrano che in diversi Stati membri continuano a esistere gravi carenze negli appalti pubblici; è preoccupato per il fatto che l'inadeguatezza delle offerte possa favorire strutture opache e il nepotismo nell'assegnazione degli appalti;
34. ribadisce la sua preoccupazione per il fatto che gli audit dei sistemi di prevenzione della Commissione abbiano riscontrato gravi carenze dell'autorità ungherese responsabile del controllo sugli appalti pubblici, che hanno avuto come conseguenza il fatto che l'Ungheria dovesse pagare una rettifica finanziaria forfettaria del 10 % su tutti i contratti per fondi UE aggiudicati nel periodo 2014-2020¹, per un importo di circa 1,2 miliardi di EUR, che si aggiunge a 1,5 miliardi di EUR di rettifiche finanziarie imposte nel periodo 2007-2013; sottolinea che ciò riflette gravi carenze sistemiche nel funzionamento degli

¹ Risposte del commissario Hahn al questionario scritto della commissione CONT, presentate all'audizione dell'11 novembre 2019, disponibili all'indirizzo <https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/it/agenda/201911/CONT>, pagg. 63-64.

appalti pubblici in Ungheria;

35. ribadisce la sua preoccupazione per le indagini dell'OLAF e gli audit della Commissione che hanno messo a nudo gravi carenze nel registro catastale slovacco a seguito di segnalazioni relative all'accaparramento dei terreni e alle frodi; sottolinea che le autorità slovacche controllano se un richiedente dispone legalmente del terreno per il quale presenta una domanda solo in caso di duplici domande; è del parere che tali controlli debbano aver luogo in formato digitale e automatizzato in tutti gli Stati membri e per tutte le domande di pagamento per scoraggiare l'accaparramento dei terreni da parte di strutture criminali e oligarchiche;
36. sottolinea che Malta e Cipro mostrano una concentrazione significativa di fondi nelle mani di pochi beneficiari; esprime preoccupazione per il fatto che gli audit della Commissione abbiano individuato notevoli carenze nei sistemi di gestione e di controllo di entrambi i paesi; sottolinea che deboli sistemi di gestione e di controllo non forniscono una protezione adeguata dei fondi dell'UE contro i conflitti di interessi e gli abusi da parte di strutture oligarchiche;

Mezzi di ricorso disponibili e prevenzione nella situazione attuale

37. apprezza l'intensa attività investigativa a lungo termine dell'OLAF che copre molti casi politicamente controversi e complessi; lamenta che il tasso di imputazioni a seguito delle raccomandazioni dell'OLAF agli Stati membri sia passato dal 53 % al 37 % fra i periodi 2007-2014 e 2016-2020; osserva inoltre che negli ultimi anni non si è valutato in quale misura gli importi finanziari raccomandati per il recupero siano effettivamente recuperati e che la valutazione più recente che copre gli anni dal 2009 al 2016 indica un tasso di recupero del 21 %; chiede all'OLAF e alla Commissione di indagare sulle cause alla base di tale tasso poco elevato; ribadisce il suo invito all'OLAF a intensificare gli sforzi e la vigilanza, in particolare in alcuni Stati membri in cui tali casi sono prevalenti, a dare regolarmente seguito alle sue raccomandazioni e alle misure che gli Stati membri stanno adottando e ad aggiungere tali informazioni alle sue relazioni annuali; invita le autorità degli Stati membri ad adoperarsi il più possibile per migliorare il tasso di imputazioni e a cooperare strettamente con le istituzioni e gli organismi dell'UE onde garantire che i fondi utilizzati impropriamente dalla criminalità organizzata e dagli oligarchi siano recuperati;
38. sottolinea il ruolo fondamentale e il valore aggiunto della nuova Procura europea (EPPO) nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; deplora vivamente che vi siano tuttora cinque Stati membri che non partecipano all'EPPO; incoraggia tali Stati membri ad aderirvi; apprezza gli sforzi compiuti dall'EPPO per diventare operativa in circostanze molto difficili; sottolinea che un adeguato recepimento della direttiva PIF è necessario per consentire all'EPPO di condurre indagini e azioni penali efficaci; ricorda che la relazione della Commissione sul recepimento della direttiva PIF conclude che, sebbene tutti gli Stati membri abbiano recepito la direttiva, è necessaria un'ulteriore azione per affrontare le questioni in sospeso relative alla conformità, che riguardano principalmente le definizioni di reati e la responsabilità e le sanzioni per le persone giuridiche e le persone fisiche; sottolinea che la cooperazione tra la Procura europea e gli Stati membri è fondamentale anche affinché l'EPPO raggiunga la sua massima efficacia nel valutare il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo ai fini delle disposizioni in materia di audit;

39. osserva con soddisfazione che alcuni casi oggetto della summenzionata relazione della Commissione sono stati recentemente classificati come rientranti nell'ambito di competenza dell'EPPO;
40. plaude al prezioso lavoro dell'OLAF, dell'EPPO e di Europol nel lottare contro i reati finanziari quali la corruzione, la frode, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale, e sottolinea che tali istituzioni soffrono di una mancanza cronica di personale e risorse finanziarie a causa della riluttanza del Consiglio, che è una delle autorità di bilancio, ad autorizzare sufficienti risorse umane e finanziarie nel corso della procedura annuale di bilancio; accoglie con favore l'aumento di 3,8 milioni di EUR del bilancio della Procura europea nell'ambito della procedura di bilancio annuale per il 2022 e ricorda che ogni euro speso per il monitoraggio e l'indagine è riversato nel bilancio dell'UE; sollecita pertanto il Consiglio a rivedere la sua posizione e a consentire il rafforzamento delle risorse finanziarie a favore delle risorse umane di tali agenzie e uffici, affinché possano svolgere la loro importante missione in modo adeguato ed efficace; invita la Commissione a presentare costantemente i progetti di bilancio giustificativi alle autorità di bilancio; accoglie con favore gli sforzi congiunti dell'OLAF e di EUROPOL volti a valutare le minacce e le vulnerabilità dello strumento RRF; invita gli Stati membri a una stretta collaborazione tra loro e con gli organismi dell'UE per consentire un'azione efficace contro le frodi che coinvolgono più paesi;
41. ribadisce che la Commissione dispone di una varietà di strumenti per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, ivi compreso il regolamento recante disposizioni comuni, il regolamento finanziario e il regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto; sottolinea che la Commissione dovrebbe utilizzare appieno e immediatamente, come opportuno, tutti gli strumenti disponibili a norma della legislazione finanziaria dell'UE e delle norme settoriali e finanziarie applicabili per tutelare efficacemente il bilancio dell'UE, tra cui l'interruzione dei termini di pagamento, la sospensione dei pagamenti, le rettifiche finanziarie o l'esclusione della spesa dal finanziamento dell'UE, le procedure di infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE, i controlli e gli audit, garantendo la conformità all'articolo 61 del regolamento finanziario o, in casi debitamente giustificati, l'applicazione dell'articolo 7 TUE che affronta i rischi per i valori fondamentali dell'UE negli Stati membri, come è stato fatto di recente nei casi della Polonia e dell'Ungheria;
42. deplora che gli strumenti informatici attualmente disponibili, che contribuiscono notevolmente all'efficiente estrazione di dati e all'individuazione delle frodi e della corruzione – Arachne ed EDES – siano utilizzati solo da una piccola percentuale di Stati membri e incoraggia l'utilizzo di tecnologie emergenti per prevenire le frodi e i conflitti di interesse; chiede che l'utilizzo del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES) sia reso obbligatorio nell'ambito della gestione concorrente e chiede la creazione di una lista nera trasparente a livello dell'UE; osserva altresì che il sistema EDES non fa distinzioni tra le controllate delle società di maggiori dimensioni; chiede inoltre l'uso obbligatorio dello strumento Arachne per l'estrazione di dati (data mining) e l'arricchimento di dati (data enrichment) da parte degli Stati membri al fine di conseguire una maggiore trasparenza riguardo ai beneficiari dei fondi della PAC e dei Fondi strutturali e d'investimento europei nonché identificare in modo efficace ed efficiente gli operatori economici problematici e gli individui privati o le persone fisiche a essi collegati e migliorare la prevenzione e l'individuazione di operazioni fraudolente; riconosce che i primi adeguamenti di Arachne devono essere attuati già entro la fine del secondo trimestre del 2022; sottolinea che l'interoperabilità e l'armonizzazione di

Arachne, EDES e delle banche dati istituzionali e nazionali sono fondamentali per garantire uno scambio di informazioni efficace volto a prevenire e identificare la frode a danno del bilancio dell'UE; è del parere che gli organi di indagine europei debbano avere un accesso completo allo strumento Arachne;

43. incoraggia gli Stati membri a sostenere l'interoperabilità tra i regimi fondiari, il sistema di identificazione delle parcelle agricole, l'identificazione animale e la comparabilità del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), al fine di garantire la trasparenza sui beneficiari effettivi finali e sulle società madri nascoste con filiali in diversi Stati membri, così da agevolare e migliorare il processo di verifica;
44. ricorda che i dati per identificare le imprese e i loro titolari effettivi spesso non sono facilmente accessibili e talvolta non sono neppure disponibili, dal momento che esistono 292 sistemi di comunicazione per divulgare informazioni sui beneficiari dei finanziamenti della PAC e della politica di coesione e che pertanto le informazioni esistenti sono attualmente frammentate in centinaia di sistemi di rendicontazione regionali, nazionali e interregionali, che forniscono solo informazioni di base sui beneficiari diretti; che ciò rende difficile raccogliere, trattare e divulgare i dati relativi ai titolari effettivi e ai beneficiari finali in regime di gestione concorrente e ai fondi agricoli e, in ultima analisi, ottenere una panoramica completa di tali beneficiari e degli importi dei fondi UE che ricevono, nonché individuare i modelli di frode e corruzione e indagare adeguatamente sugli usi impropri dei fondi dell'UE;
45. ritiene essenziale standardizzare la raccolta dei dati e sottolinea l'importanza di consolidare e armonizzare i sistemi di comunicazione esistenti in una banca dati comune a livello dell'UE; ribadisce l'invito urgente alla Commissione a istituire un sistema di rendicontazione e monitoraggio digitale standardizzato e interoperabile a livello dell'UE, che comprenda, tra l'altro, Arachne, nonché migliorare la formazione sul campo degli agenti incaricati del monitoraggio e del pagamento; sottolinea che tale sistema deve includere informazioni sui beneficiari finali e sui titolari effettivi e deve consentire l'aggregazione di tutti i singoli importi concernenti lo stesso beneficiario o titolare effettivo in un importo totale di tutte le sovvenzioni ricevute dai fondi in regime di gestione concorrente;
46. osserva che l'obbligo di identificare il titolare effettivo dovrebbe applicarsi, come minimo, ogniqualvolta una persona fisica o giuridica detenga più del 15 % dell'impresa in questione; sottolinea che le azioni societarie detenute da parenti dovrebbero essere raggruppate e conteggiate come aventi un solo titolare;
47. è del parere che nessuna delle misure correttive di cui sopra precluda l'utilizzo del "meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto" quale definito nel regolamento sulla condizionalità, nei casi in cui la Commissione ritenga che altri strumenti non siano abbastanza efficaci per proteggere il bilancio dell'UE; sottolinea inoltre che, contrariamente all'ambito di applicazione del regolamento EPPO, che non è in vigore in cinque Stati membri, il regolamento sulla condizionalità si applica direttamente e in uguale misura a tutti gli Stati membri;
48. deplora che dal 1° gennaio 2021 la Commissione non sia stata in grado di adottare misure adeguate per applicare il regolamento sulla condizionalità, entrato in vigore lo stesso giorno; ribadisce la posizione del Parlamento secondo cui il regolamento sulla condizionalità debba essere applicato senza eccezioni a partire dal 1° gennaio 2021;

osserva che la Commissione ha avviato un dialogo con l'Ungheria e la Polonia inviando lettere a metà novembre 2021; deplora il fatto che la Commissione neghi al Parlamento l'accesso a tali lettere e lo costringa pertanto a basarsi sulle notizie dei mezzi di informazione per tenersi informato sugli ultimi sviluppi; è tuttavia del parere che le lettere informali inviate siano insufficienti in termini di applicazione del regolamento e insiste pertanto affinché la Commissione avvii l'applicazione del regolamento immediatamente e senza discriminazioni;

49. accoglie con favore l'intenzione dichiarata di recente dalla direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione di eseguire controlli approfonditi sul posto, incentrati sulla solidità dei meccanismi di controllo, in cinque Stati membri il prossimo anno per evitare casi di conflitti di interesse¹;
50. sottolinea il ruolo importante dei giornalisti investigativi nella lotta contro la corruzione, le frodi e le attività illegali che hanno un impatto negativo sul bilancio dell'UE; ribadisce, a tale riguardo, la necessità di proteggere il giornalismo investigativo dalle azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica (SLAPP), come pure dalle molestie personali, dalle intimidazioni e dalle minacce alla vita; sottolinea l'importanza di incoraggiare il whistleblowing assicurando al contempo le tutele legali previste dalla normativa UE;
51. esprime profonda preoccupazione in tale contesto per il fatto che l'ex Primo ministro ceco, Andrej Babiš, sia citato nei Pandora Papers per aver utilizzato finanziamenti offshore per acquistare beni immobili in Francia, partecipando nel contempo al processo decisionale in seno al Consiglio europeo, ad esempio per quanto riguarda il quadro finanziario pluriennale e la legislazione antiriciclaggio;
52. invita la Commissione a insistere su un'attuazione severa e rigorosa delle norme applicabili, a utilizzare tutte le fonti disponibili e sistemi di gestione e di controllo efficienti per affrontare i rischi di corruzione, frode e conflitto di interessi, nonché a monitorare meglio la situazione degli organismi pagatori del settore dell'agricoltura e la loro indipendenza formale e informale; è del parere che audit e controlli sostanziali a livello nazionale ed europeo siano condizioni fondamentali per la protezione dei fondi dell'UE; deplora i progressi insufficienti nella lotta contro le strutture oligarchiche nella nuova PAC, ad esempio gli obblighi di informazione e trasparenza limitati concernenti i beneficiari finali, nonché il mantenimento della natura volontaria del livellamento dei pagamenti diretti, che ostacola una più equa distribuzione dei fondi agricoli; ritiene preoccupante che la nuova PAC non rafforzi il ruolo dei sistemi di controllo a livello europeo;
53. sottolinea che i servizi di coordinamento antifrode (AFCOS) svolgono un ruolo importante nella protezione del bilancio dell'UE dalle frodi nei rispettivi paesi; ribadisce pertanto che gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità di gestione e gli AFCOS dispongano di risorse sufficienti dotate delle giuste capacità e competenze atte a sviluppare strategie antifrode e attuare efficaci misure e pratiche antifrode;
54. sottolinea che, ai sensi del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, che fa parte del pacchetto QFP 2021-2027, gli Stati membri devono garantire un'efficace prevenzione, individuazione e correzione dei conflitti di interesse, della corruzione e

¹ Romania, Polonia, Bulgaria, Cipro e Malta.

della frode, la prevenzione dei doppi finanziamenti, l'intestazione fittizia di beni e la trasparenza nel pagamento dei fondi nonché il rafforzamento delle regole in tema di individuazione corretta del destinatario finale dei fondi; esorta la Commissione ad assicurarsi che le autorità di bilancio siano informate di tutti i casi di mancata erogazione di fondi provenienti da strumenti fuori bilancio a causa di presunti episodi di utilizzo improprio, corruzione, frode o violazione dello Stato di diritto e dell'assenza di sistemi antifrode sufficienti ed efficaci negli Stati membri; invita il Consiglio ad adottare solo i piani collegati al dispositivo per la ripresa e la resilienza che soddisfano tutte le condizionalità giuridiche, sociali e politiche per il sostegno; sottolinea che gli Stati membri sono altresì tenuti a spiegare le disposizioni pertinenti nei loro piani di ripresa e resilienza e a includere una sintesi del processo di consultazione a livello nazionale nonché una presentazione del sistema di controllo e audit istituito per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'UE;

55. ricorda che il quadro di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza servirà come base per il dialogo sulla ripresa e la resilienza e che dovrebbe essere aggiornato dalla Commissione due volte l'anno; invita, in tal senso, la Commissione a garantire un monitoraggio approfondito dei progressi compiuti nell'attuazione dei traguardi e degli obiettivi previsti, rigorosamente in linea con il regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, sulla base degli indicatori comuni e della metodologia di comunicazione definiti; ricorda che il dispositivo per la ripresa e la resilienza è vincolato a condizioni che garantiscono un uso trasparente del denaro e che dovrebbero prevenire la corruzione o la frode, la duplicazione del finanziamento o i conflitti di interesse; ritiene che i controlli dovrebbero essere estesi anche ai costi effettivamente sostenuti dai beneficiari finali; sottolinea lo sforzo congiunto del Parlamento e della Commissione che ha comportato l'obbligo attuale degli Stati membri di fornire informazioni sui beneficiari finali;
56. sottolinea che, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'UE e prevenire e individuare le frodi, la corruzione e i conflitti di interesse in particolare, è importante sapere come vengono spesi i fondi dell'UE e chi beneficia realmente di tali fondi, dal momento che i maggiori beneficiari spesso si nascondono dietro complesse strutture proprietarie anche con sede in paradisi fiscali che rende il processo di identificazione ancora più opaco;
57. ribadisce, in seguito all'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 e come già espresso in diverse risoluzioni, il suo invito agli Stati membri ad attuare un sistema di rendicontazione e monitoraggio unico, integrato e interoperabile sviluppato dalla Commissione, comprensivo, tra l'altro, di uno strumento unico di estrazione di dati e valutazione del rischio, per l'accesso ai dati relativi a coloro che in ultima analisi beneficiano, direttamente o indirettamente, di finanziamenti dell'Unione e per la conservazione, l'aggregazione e l'analisi di tali dati;
58. ritiene che, ai fini della massima trasparenza possibile sulla spesa dei fondi dell'Unione, sia essenziale che tale banca dati sia sviluppata nella misura più ampia possibile, in linea con le norme applicabili in materia di protezione dei dati e con la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e che i dati pertinenti e non sensibili siano resi accessibili al pubblico in modo conciso, completo e di facile utilizzo, al fine di rafforzare il controllo pubblico e la fiducia nella spesa pubblica dell'UE;
59. ribadisce la massima importanza di una sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE; deplora il fatto che le banche dati sui beneficiari dei fondi dell'UE non contengano

informazioni sui beneficiari finali e sui loro titolari effettivi; si rammarica che non sia possibile per le autorità di controllo identificare i destinatari finali dei finanziamenti; deplora vivamente il fatto che le organizzazioni non governative (ONG) siano state utilizzate per celare il finanziamento di organizzazioni terroristiche ed estremiste; sottolinea la sua posizione secondo cui le norme comuni sulla trasparenza dei beneficiari dovrebbero applicarsi anche alle organizzazioni ombrello che ricevono i fondi dell'UE e li trasmettono alle ONG nella loro rete per garantire che la Commissione e le autorità di controllo possano effettuare audit sugli obiettivi e sui beneficiari finali del progetto; si rammarica che la Commissione non abbia proposto una definizione armonizzata di ONG sulla base della quale possa monitorare i beneficiari finali; osserva che il regolamento finanziario stabilisce le norme per la selezione e la concessione dei fondi a tali entità, nonché per i meccanismi di controllo; invita la Commissione a rivedere il regolamento finanziario anche nel senso della definizione del termine "ONG", introducendo categorie chiare di ONG ed estendendo i controlli anche ai costi effettivamente sostenuti dai beneficiari finali;

60. esprime forte rammarico per il fatto che la protezione del bilancio dell'UE, incluso il trattamento completo delle informazioni, la facilità di accesso, la fattibilità dell'audit approfondito, il controllo sostanziale e la possibilità di monitorare, seguire e valutare le azioni finanziate, come previsto nel regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, non sia stata adeguatamente integrata nell'intero pacchetto QFP; riconosce che tale carenza indebolisce enormemente sia il livello di trasparenza delle misure di attuazione sia l'efficacia dei controlli e del monitoraggio;

61. giunge alla conclusione che, sebbene il nuovo QFP utilizzi determinati strumenti, come l'aumento degli importi iscritti in bilancio per gli strumenti speciali o l'istituzione di un meccanismo di bilancio a sostegno dello Stato di diritto, vi sia ancora spazio per ulteriori strumenti per rafforzare le buone pratiche antioligarchiche, che potrebbero essere trattati nel quadro della prossima revisione del regolamento finanziario;

o

o o

62. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.